

- 1) Gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio.
- 2) Gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale i liberi professionisti possono stabilire liberamente l'importo degli onorari relativi a talune prestazioni da essi effettuate.

(¹) GU C 246 del 28.8.1999.

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 22 aprile 1999, causa T-112/97, Monsanto/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 14 gennaio 1997, C(97) 148 definitiva, con cui è stata definita, a termini dell'art. 175 del Trattato CE, la posizione in ordine all'inclusione della somatotropina bovina nell'allegato II del regolamento n. 2377/90, è respinto.
- 3) La Monsanto Company è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee tanto dinanzi al Tribunale quanto dinanzi alla Corte.
- 4) La Repubblica francese sopporta le proprie spese sostenute sia nel procedimento dinanzi al Tribunale sia in quello dinanzi alla Corte.

(¹) GU C 265 del 18.9.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 gennaio 2002

nella causa C-248/99 P: Repubblica francese contro Monsanto Company (¹)

(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento (CEE) n. 2377/90 — Domanda volta all'inclusione di una somatotropina bovina di ricombinazione (BST) nell'elenco delle sostanze non sottoposte ad un limite massimo di residui — Divieto di immissione sul mercato di tale sostanza — Rigetto della domanda di inclusione»)

(2002/C 84/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-248/99 P, Repubblica francese (agenti: signori R. Abraham e J.-F. Dobelle e signore K. Rispal-Bellanger e C. Vasak, quindi signor G. de Bergues), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 22 aprile 1999 nella causa T-112/97, Monsanto/Commissione (Racc. pag. II-1277), procedimento in cui l'altra parte è: Monsanto Company, società costituita secondo la legge dello Stato del Delaware (Stati Uniti d'America), (agenti: signor C. Stanbrook, QC, e signora D. Holland, barrister), e Commissione delle Comunità europee (agenti: signori J.-L. Dewost, R. Wainwright e T. Christoforou) la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola, L. Sevón (relatore), M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 8 gennaio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

5 febbraio 2002

nella causa C-255/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof): Anna Humer (¹)

(«Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Nozione di prestazione familiare — Versamento di anticipi su assegno alimentare — Condizione di residenza del figlio minore nel territorio nazionale — Esportazione di prestazioni all'estero»)

(2002/C 84/09)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-255/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa riguardante la minore Anna Humer, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 3, 4, n. 1, lett. h), 73 e 74 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché degli artt. 3, n. 1, e 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1615, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), la Corte, composta dal sig. P. Jann, presidente della Prima e della Quinta Sezione, facente funzione di presidente, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di Sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, M. Wathelet, R. Schintgen e V. Skouris, giudici, avvocato generale: S. Alber cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 5 febbraio 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: